



m dg
02309102204
TRIBUNALE C.P. DI VERONA

11 MAG. 2023

PROT. N. 2623

INDICE: 1.2.2.

TRIBUNALE DI VERONA

VERBALE DELLA RIUNIONE EX ART. 47 QUATER DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Il 19 aprile 2023 in aula Zanconati alle ore 15:00 sono presenti

Ernesto d'Amico presidente

Virginia Manfroni segretario

Lara Ghermandi

Monica Attanasio

Luigi Pagliuca

Massimo Vaccari

Fabio D'Amore

Camilla Fin

Antonella Guerra

Silvia Rizzuto

Claudia Dal Martello

Luigi Edoardo Fiorani

Stefania Abbate

Pierangela Bellingeri

Francesco Chiavegatti

Maria Elena Granito

Antonio Loseto

Marcella Tabacchi

Maurizio Martoro

Eleonora da Cortà Fumei

Nicola Campedelli

Giovanna Ciresola

Alessia Gigli

Raniero Bordon

Damiano Camplani

Cristiana Bottazzi

Roberta Roberti

Federica Ballarin

Livia Bonollo

Attilio Burti

Antonio Gesumunno

Pier Paolo Lanni

Paola Turri

Samantha Dell'Anno

La finalità della riunione è quella di individuare soluzioni interpretative ed organizzative condivise su alcuni degli aspetti controversi della riforma del processo civile di primo grado, al fine di evitare, per quanto possibile, incertezze e contrasti. Ovviamente, le soluzioni condivise in questa sede potranno e dovranno essere oggetto di riesame sulla base di quanto emergerà nei primi mesi di applicazione della riforma.

1) Note scritte in sostituzione di udienza ex articolo 127-ter c.p.c.

Tenuto conto della formulazione della norma e dell'equiparazione all'udienza ad ogni fine (compreso quello della liquidazione del compenso ai giudici onorari), si conviene che è esclusa la redazione di un verbale dell'udienza così sostituita, salvo ipotesi eccezionali, come quella riguardante i pignoramenti presso terzi.

Quanto alle udienze compatibili con l'art. 127-ter, si conviene che:

- la prima udienza del nuovo rito ordinario non è compatibile, poiché richiede la comparizione personale delle parti;
- l'udienza di rimessione della causa in decisione prevista dall'art. 189, u.c., c.p.c. è compatibile: in questo caso deve essere comunque adottata, nel termine di 30 gg, l'ordinanza dall'art. 127-ter comma 3 c.p.c., anche se il giudice si limiti a confermare la rimessione della causa in decisione;
- sussistono dubbi in relazione udienza ex articolo 281 sexies c.p.c., anche nella sua nuova formulazione: fino a che non siano risolti, è opportuno evitare la sua sostituzione con le note scritte. In ogni caso, qualora si ritenga la compatibilità dell'art. 127-ter con l'udienza di discussione, è necessario, anche con riferimento alla formulazione dell'art. 281-sexies c.p.c. rimasta in vigore per le cause pendenti al 28 febbraio, adottare due provvedimenti, al fine di favorirne lo scarico corretto da parte della Cancelleria: l'ordinanza ex art. 127-ter comma 3, con cui si dà atto della sostituzione dell'udienza con le note e si dispone la decisione come da contestuale sentenza, e quindi la sentenza stessa.

2) Problematiche di diritto transitorio.

Con riferimento all'interpretazione dell'art. 35 d.lgs. n. 149/202, come sostituito dall'art. 1, comma 380, l. n. 197/2022, si concorda di seguire l'interpretazione secondo cui la riforma si applica ai processi instaurati a partire dal 1° marzo 2023.

Con riferimento alle cause introdotte con atto di citazione notificato a mezzo posta, spedito prima del 28.2.23 e ricevuto dopo dal destinatario, si concorda di adottare l'interpretazione secondo cui tali cause devono ritenersi pendenti alla data del 28 febbraio, e quindi soggette al vecchio rito. Questa soluzione sembra giustificata dalla formulazione dell'art. 35 D.Lgs. n. 149/22 (con la distinzione tra procedimenti instaurati e pendenti), dal principio di tutela dell'affidamento dell'attore (che non può essere frustrato dal livello di efficienza del servizio postale) e dal principio generale secondo cui la validità degli atti processuale deve ritenersi regolata dalla normativa vigente nel momento in cui vengono posti in essere. Per questo motivo non sembra estensibile alla fattispecie in questione la diversa soluzione affermata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 5 c.p.c. In ogni caso si evidenzia che

qualsiasi soluzione interpretativa sul punto non sembra incidere sul diritto di difesa delle parti e quindi sulla validità degli atti processuali.

Con riferimento alle cause con più convenuti (con citazione notificata nei confronti di alcuni di essi prima del 28 febbraio e nei confronti di altri dopo), pur nella consapevolezza dell'importanza a questo fine della distinzione tra le ipotesi di litisconsorzio facoltativo e litisconsorzio necessario, si concorda di adottare la soluzione interpretativa secondo cui si può sempre attribuire valore assorbente alla prima notificazione, con la conseguenza che il processo plurisoggettivo può in ogni caso proseguire unitariamente con le forme del vecchio rito.

Con riferimento alle opposizioni a decreto ingiuntivo, tenuto conto dell'unitarietà del procedimento per decreto ingiuntivo (Cass. SU n. 927/22) e del riferimento al deposito del ricorso monitorio, una volta notificato il decreto, ai fini della determinazione della pendenza della lite (Cass. SU n. 20596/07), si concorda di adottare la soluzione interpretativa secondo cui l'opposizione deve seguire il vecchio rito, anche se notificata dopo il 28 febbraio 2022, qualora riguardi un decreto pronunciato e notificato in esito a ricorso depositato prima di quella data.

Con riferimento alle opposizioni introdotte ai sensi dell'art. 616 e dell'art. 618 comma 2 c.p.c., tenuto conto dell'unitarietà che caratterizza il procedimento di opposizione, si concorda di adottare la soluzione interpretativa, secondo cui l'opposizione deve seguire il vecchio rito, anche se la fase a cognizione piena sia instaurata dopo il 28 febbraio, qualora ciò avvenga in esito a ricorsi depositati dinanzi il giudice dell'esecuzione prima di quella data.

Con riferimento alle riassunzioni (a seguito di dichiarazione di incompetenza, di annullamento o cassazione con rinvio), si concorda di adottare la soluzione interpretativa secondo cui la causa prosegue con il rito precedente.

3) Erronea scelta del rito

Nell'ipotesi di causa ordinaria sottoposta al rito rimasto in vigore fino al 28 febbraio 2022, ma il cui atto introduttivo sia stato redatto con i contenuti e gli avvertimenti previsti dal nuovo rito, si prospettano due soluzioni alternative: 1) il giudice designato adotta un provvedimento ex art. 168-*bis* comma 5 (anche solo per confermare l'udienza indicata in atto di citazione), al fine di chiarire che la causa è sottoposta al vecchio rito e quindi che non saranno compiute le verifiche preliminari e che non dovranno essere depositate le memorie ex art. 171-*ter* c.p.c. (in questo caso le nullità, conseguenti all'erroneità dell'avvertimento ex art. 163 n. 7 c.p.c., saranno sanate in udienza a seconda della costituzione del convenuto e si verificherà se la Cancelleria può escludere il fascicolo dalla cartella della Consolle relativa alle verifiche preliminari); 2) il giudice designato interviene al momento dei controlli previsti dall'art. 171-*bis* c.p.c. per chiarire che la causa è sottoposta al vecchio rito, rilevare la nullità della citazione per erroneità dell'avvertimento ex art. 163 n. 7 ed adottare i conseguenti provvedimenti (a seconda della posizione assunta dal convenuto), specificando in ogni caso che non devono essere depositate le memorie ex art. 171-*ter*.

Nell'ipotesi di causa ordinaria sottoposta al nuovo rito, ma il cui atto introduttivo sia stato redatto con i contenuti e gli avvertimenti previsti dal vecchio rito o sia stato notificato nel rispetto del termine a comparire previsto per il vecchio rito, si concorda che l'intervento del giudice per la sanatoria delle conseguenti invalidità deve avvenire in sede di verifiche preliminari ex art. 171-*bis*, i cui termini vanno calcolati con riferimento alla data dell'udienza indicata in atto di citazione.

Nell'ipotesi di ricorso redatto con i contenuti previsti dall'art. 702-*bis* c.p.c., ma depositato dopo il 28 febbraio, si concorda di ritenere l'atto introduttivo del nuovo procedimento semplificato, con la conseguenza che eventuali nullità collegate all'avviso ex art. 163 n. 7 c.p.c., se ritenute sussistenti, potranno eventualmente essere sanate in udienza.

4) Gestione del fascicolo soggetto al nuovo rito ordinario

Si concorda di adottare allo stato il seguente modulo organizzativo: una volta designato il giudice istruttore a norma dell'art. 168-*bis* c.p.c., la Cancelleria trasmette al giudice designato il fascicolo cartaceo affinché possa calendarizzare i termini delle verifiche ex art. 171-*bis* e controllare i termini risultanti dalla corrispondente casella in consolle (tenuto conto anche dell'applicabilità o meno della sospensione feriale). Una volta compiuti questi controlli, il giudice rimette il fascicolo alla Cancelleria che provvederà a ritrasmetterlo solo in corrispondenza dell'udienza che il giudice confermerà o differirà ai sensi dell'art. 171-*bis* c.p.c.

Si concorda sul fatto che le opposizioni allo stato passivo non dovranno essere inserite dalla cancelleria nella cartella "ruolo ordinario - cartabia" ma in quella "ruolo ordinario tribunale primo grado".

5) Verifiche ex art. 171-*bis* c.p.c.

Con riferimento alla tempistica di adozione del provvedimento si conviene che: 1) nell'ipotesi di convenuto non costituito, è opportuno attendere qualche giorno dopo la scadenza del termine di costituzione, al fine di assorbire eventuali ritardi nello scarico della comparsa di costituzione; 2) qualora non si riesca a rispettare il termine di 15 giorni per l'adozione del provvedimenti, il giudice, anche qualora non siano necessari ulteriori provvedimenti, differirà in ogni caso la prima udienza, in modo tale da assicurare alle parti quanto meno un termine pieno di 15 giorni, dalla comunicazione del provvedimento, al fine di preparare la prima memoria prevista dall'art. 171-*ter* c.p.c.

Con riferimento al rapporto tra art. 171-*bis* c.p.c. ed art. 171-*ter* c.p.c., si concorda di seguire la soluzione interpretativa secondo cui il provvedimento del giudice previsto dalla prima disposizione è sempre necessario, anche solo ai fini della conferma dell'udienza, e quindi, finché non venga adottato, non decorrono i termini previsti dalla seconda disposizione.

Dal punto di vista organizzativo, anche al fine di evitare le incertezze connesse al problema interpretativo esaminato nel periodo precedente, si condivide la soluzione secondo cui il giudice, qualora per motivi connessi al ruolo, all'agenda o al numero delle sopravvenienze, non sia in grado di effettuare tempestivamente i controlli previsti dall'art. 171-*bis* c.p.c. nel termine di 15 gg, può limitarsi ad adottare, entro questo termine, un provvedimento di differimento dell'udienza, rimettendo ad un secondo momento le ulteriori verifiche previste dalla disposizione. In questo caso nel provvedimento di differimento dell'udienza deve essere specificato che le ulteriori verifiche saranno compiute entro il 55° giorno antecedente l'udienza così differita.

Si condivide infine la soluzione interpretativa secondo cui il giudice in questa fase, qualora lo ritenga necessario al fine di adottare la decisione più corretta ed utile in esito alle verifiche (ad esempio nel caso di omessa produzione della prova della notificazione dell'atto di citazione e di convenuto non costituito o nell'ipotesi in cui si renda necessario un chiarimento al fine di accertare l'estensione del litisconsorzio necessario), può ricorrere all'audizione delle parti, anche per iscritto.

6) Procedimento semplificato

Con riferimento all'ambito di applicazione, si concorda di aderire alla soluzione interpretativa secondo cui, tenuto conto della formulazione del secondo periodo del primo comma dell'art. 281-*duodecies* e della verificabilità delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 281-*decies* solo all'esito della costituzione del convenuto, l'obbligatorietà astrattamente prevista dall'art. 281-*decies* è solo tendenziale, con la conseguenza che appare difficilmente predicabile l'erroneità della scelta del rito in fase di instaurazione e, quindi, nell'ipotesi di azioni sottoposte a termini di decadenza, non dovrebbero porsi problemi di inammissibilità dell'azione conseguenti alla scelta dell'atto introduttivo anche in caso di conversione del rito.

Con riferimento ai presupposti per la concessione dei termini previsti dal quarto comma dell'art. 281-*duodecies* c.p.c., si concorda nel sostenere una soluzione interpretativa che, pur muovendo da un'impostazione che presuppone la completezza degli atti introduttivi: 1) riconosca la sussistenza del "giustificato motivo" dal punto di vista soggettivo ogniqualvolta sia allegato un impedimento apprezzabile, senza che siano necessarie quelle caratteristiche di eccezionalità, assolutezza ed imprevedibilità che caratterizzano la causa non imputabile prevista dall'art. 153 c.p.c.; 2) riconosca la sussistenza del "giustificato motivo" dal punto di vista oggettivo ogniqualvolta sia introdotto un profilo di novità apprezzabile dalle difese del convenuto al momento della costituzione o dalle deduzioni, precisazioni ed istanze formulate dalle parti in udienza.

Con riferimento alle cause collegiali soggette al rito semplificato, tenuto conto del richiamo dell'art. 275-*bis* c.p.c. ad opera dell'art. 281-*terdecies* c.p.c., si condivide la soluzione interpretativa ed organizzativa secondo cui il Presidente del Collegio può delegare al giudice relatore la fissazione, la trattazione e l'istruzione della causa.

7) Appelli avverso le sentenze del giudice di pace

Il procedimento d'appello avverso le sentenze del giudice di pace instaurato dopo il 28.2.23 segue, con riferimento ai termini a comparire, ai termini di costituzione dell'appellato e ai controlli del giudice nella fase introduttiva, la disciplina ricavabile dalla nuova formulazione dell'art. 342 comma 2 c.p.c. (il termine di comparizione è di 90 giorni), dell'art. 343 c.p.c. (il termine di costituzione dell'appellato ai fini della proposizione dell'appello incidentale è di 20 giorni prima dell'udienza), dell'art. 349-*bis* c.p.c. (il giudice designato può differire la prima udienza) e dell'art. 350 c.p.c. (il controllo sulla regolare instaurazione del contraddittorio avviene in udienza). Pertanto, qualora il fascicolo dell'appello sia inserito nella casella della Consolle relativa alle verifiche preliminari, si condivide la seguente soluzione organizzativa: il giudice designato verificherà se la Cancelleria può escludere il fascicolo da quella cartella; altrimenti adotterà un provvedimento (anche tramite visto), con cui si confermerà o differirà l'udienza ai sensi dell'art. 349 bis al fine di realizzare lo stesso risultato.

8) Fase a cognizione piena delle opposizioni esecutive e giudizio di divisione endoesecutiva

Con riferimento alla fase a cognizione piena delle opposizioni esecutive soggette al nuovo rito ordinario, tenuto conto dell'incompatibilità della dimidiazione automatica dei termini di comparizione prevista dall'art. 616 e 618 c.p.c. con i termini previsti dagli artt. 171-*bis* e 171-*ter* c.p.c., si condivide la soluzione interpretativa secondo cui la previsione di quella dimidiazione deve ritenersi implicitamente abrogata. Si concorda in ogni caso sull'opportunità del ricorso al procedimento semplificato per l'introduzione di tali cause, posto che statisticamente rientrano nell'ambito tipico di applicazione previsto dall'art. 281-*decies* comma 1 c.p.c.

Con riferimento alle divisioni endoesecutive soggette al nuovo rito ordinario, tenuto conto dell'incompatibilità del termine di 60 gg previsto dall'art. 181 disp. att. c.p.c. con i termini previsti dagli artt. 171-*bis* e 171-*ter* c.p.c., si condivide la soluzione interpretativa secondo cui il giudice in tal caso dovrà assicurare il rispetto del nuovo termine di comparizione previsto dall'art. 163-*bis* c.p.c.. Si concorda in ogni caso sull'opportunità del ricorso al procedimento semplificato per l'introduzione di tali cause: in questa prospettiva il giudice dell'esecuzione può valorizzare la dichiarazione del creditore precedente in tal senso.

9) Procedimento per convalida di sfratto in caso di contratto di affitto di azienda

Si condivide la soluzione interpretativa che sostiene l'applicabilità del procedimento *ex art.* 658 c.p.c. anche nell'ipotesi di morosità relativa ai canoni di affitto d'azienda, tenuto conto della previsione contenuta nell'art. 1 comma 5 lett. r) della legge n. 206/21, dell'estensione all'affitto di azienda del procedimento previsto dall'art. 657 c.p.c. e del riconoscimento giurisprudenziale dell'applicabilità dell'art. 658 c.p.c. anche in fattispecie diverse dalla locazione, come l'affitto di fondi rustici.

10) Obbligo di depositi dei documenti in via telematica

Si sottolinea l'importanza della rigorosa applicazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c. Pertanto, il giudice, qualora sia necessaria la produzione di documenti in udienza ad opera della parte, assegna un termine per provvedere al deposito telematico. Si condivide comunque che l'obbligo di deposito telematico dei documenti non è predicabile in via generale per la parte nei procedimenti in cui sia ammessa a difendersi personalmente. In questi procedimenti, quindi, il giudice può autorizzare il deposito di atti e documenti in formato cartaceo.

11) CTU iscritto ad altri albi o non iscritto in alcun albo


In caso di nomina di CTU iscritto ad altro albo o non iscritto in alcun albo, la nuova formulazione dell'art. 22 disp. att. c.p.c. prevede che il provvedimento (motivato in relazione alla scelta) deve essere semplicemente comunicato al Presidente del Tribunale. Non è quindi più necessaria alcuna autorizzazione.

Si condivide che nell'ipotesi (che deve rimanere del tutto eccezionale) di CTU non iscritto ad alcun albo e non registrato nel Reginde, il giudice può autorizzare il deposito della relazione peritale tramite atto scritto.

Il verbale viene chiuso alle ore 17:30.

Il segretario

Virginia Manfroni



Il Presidente

Ernesto d'Amico

